



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ZAMPI	LUCIANA	Presidente
<input type="checkbox"/>	MORONI	LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	SILVESTRI	POMPEO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 4418/09 depositato il 07/07/2009
- avverso la sentenza n° 244/06/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ROMA 4

controparte:

CIRIO FINANZIARIA SPA IN AMMIN. STRAORDINARIA
VIA AUGUSTO VALENZIANI N. 10 00187 ROMA RM

difeso da:

ERNESTO SANTARIELLO E ROBERTO CORDA
VIA TOLEDO 148 80100 NAPOLI NA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO IVA + IRAP 1999

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 4418/09

UDIENZA DEL

09/07/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

133/3/10

PRONUNCIATA IL:

9/7/10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27/10/10

Il Segretario

Abem

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La spa "Cirio Finanziaria" impugnava l'avviso di accertamento relativo all'IRPEG, all'IRAP ed all'IVA dovute per l'anno 1999, atto notificatole il 28-12-04 e con il quale era stata accertata una maggiore somma dovuta, a titolo di imposta, interessi e sanzioni, pari ad € 10.851.832,74=. La società premetteva che l'atto impugnato traeva origine dal processo verbale di constatazione redatto in data 27-10-04 dalla Guardia di Finanza. I verificatori avevano rilevato l'omessa fatturazione del corrispettivo percepito dalla "S.A. Bobril Cirio International", società di diritto lussemburghese, in esecuzione del contratto, avente quale oggetto un patto di non concorrenza, stipulato con la spa "Parmalat" in data 2-02-99. I verbalizzanti avevano ritenuto che l'ipotesi concorrenziale era configurabile esclusivamente in capo alla Spa "Cirio" e che la somma di £ 64.000.000.000=, corrispettivo del contratto stipulato dalla "S.A. Bombril Cirio International" con la Spa "Parmalat", costituiva il corrispettivo del contratto stipulato in pari data dalla Spa "Cirio". Inoltre, i verbalizzanti avevano, altresì, rilevato che la richiamata somma era stata comunque incassata dalla Spa "Cirio", sia pur mediante una serie di passaggi societari attraverso varie consociate estere.

Le osservazioni della G. di F. erano state trasfuse nell'atto impugnato, in cui era stata inoltre contestata l'inesistenza delle operazioni risultanti dalle fatture emesse



dalla srl "Suraci Trasporti Internazionali" in favore della Spa. "Cirio Finanziaria".

La società deduceva che l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto di non accogliere la richiesta di condono, relativa alle imposte dirette, atteso che Sergio Cagnotti, rappresentante legale della spa "Cirio Finanziaria", al momento della presentazione del mod. Unico 2000, relativo all'anno di imposta 1999, era stato raggiunto da un atto di esercizio dell'azione penale. Tale statuizione era errata atteso che l'art. 9, comma 14, della legge 27-12-2002, n. 289 prevedeva, quale causa ostativa del condono, l'esercizio dell'azione penale nei confronti del contribuente e non già del rappresentante legale di una persona giuridica. In ogni caso, l'azione penale era stata esercitata, nei confronti del Cagnotti, con riferimento alla carica ricoperta da questi, nella spa. "Compagnia Mobiliare Italiana", soggetto giuridico diverso dalla ricorrente. Riteneva che non era stato dimostrato che gli atti stipulati dalla "S.A. Bombril Cirio International" e dalle altre consociate estere avessero avuto quale fine quello di far percepire il corrispettivo del contratto, stipulato dalla società, da parte della spa "Cirio". Precisava, infine, che, per quanto riguardava la srl "Suraci Trasporti Internazionali", la circostanza che non fosse stata rinvenuta merce della spa "Cirio Finanziaria" era plausibile, atteso che la prima società si era impegnata alla distribuzione di prodotti lattiero-caseari, notoriamente deperibili e di consumo pressoché quotidiano. Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.



L'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 4 si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza del ricorso. Deduceva che l'accertamento era stato effettuato, quanto all'IVA, tenendo conto della previsione di cui agli artt. 39 e 40 del DPR n. 600/73. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

La CTP di Roma, Sez. n. 6 con sentenza n. 244 del 26-05-08 annullava l'atto impugnato e dichiarava interamente compensate le spese. I giudici di prime cure ritenevano che la dichiarazione era stata presentata dalla società ricorrente e il Sig. Cagnotti, inciso dall'azione penale, era una persona fisica e non giuridica diversa da quella invocante la definizione automatica. Di conseguenza, ritenevano illegittimo l'atto di diniego del condono e carente di prova la simulazione dei vari passaggi negoziali ricostruiti dalla G.di F.

Avverso tale decisione proponeva appello l'Ufficio ribadendo l'invalidità della domanda di condono ex art. 9, comma 10, della legge n. 289/02. Sosteneva che entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa, il 16-06-03, l'interessato era a conoscenza dell'azione penale per uno dei reati rilevati dalla G.di F. e invalidanti il condono, e, quindi, non poteva accedere alla particolare forma di definizione agevolata. Riepilogava, inoltre, gli eventi che avevano visto il coinvolgimento di grosse società italiane ma anche aventi sede all'estero e risultanti nel verbale della G.di F.. Perveniva alla conclusione che il corrispettivo di £ 64 miliardi altro non era che il corrispettivo per prestazioni di servizio rientrante nel campo di applicazione IVA ai sensi

dell'art. 3 del DPR n. 633/72. Riguardo, infine, alle operazioni qualificate dall'Amministrazione finanziaria quali operazioni inesistenti, spettava al contribuente indicare le giustificazioni economiche a base di dette operazioni e dimostrare che quel determinato atto era effettivamente avvenuto, producendo la relativa documentazione contabile. La Corte di Cassazione, in proposito, con sentenza n. 19109 del 29-09-05 e n. 4046 del 21-02-07 ha precisato che la correttezza formale della contabilità non poteva diventare un alibi per commettere ogni possibile violazione delle leggi fiscali. Pertanto, chiedeva la riforma della sentenza, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e la trattazione della controversia in pubblica udienza.

In data 22-06-10 la società depositava una memoria aggiuntiva facendo presente che, nelle more del giudizio di secondo grado, era stata emessa, per la stessa tematica, relativa all'anno di imposta 2000, la sentenza n. 205/14/09 del 10-06-09 della CTR di Roma, Sez. 14 che aveva accolto l'appello del contribuente. Pertanto, la società, nel ribadire quanto già sostenuto in sede di ricorso introduttivo, rimandava alla decisione emessa con la suddetta sentenza per caso analogo e chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari.

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene l'appello fondato e, quindi, meritevole di accoglimento. Riguardo al mancato accoglimento del condono, il Collegio rammenta che la norma preclude l'accesso ai condoni qualora, entro la data di presentazione per la definizione agevolata, per

determinate fattispecie criminose, sia stata esercitata l'azione penale di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza. In proposito, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2010/4830 del 9-11-05 ha legittimato la difesa degli Uffici affermando che la pregressa formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale da parte dell'imputato- rappresentante legale di una società, per conto della quale lo stesso imputato abbia richiesto il condono, è preclusiva della fruibilità del condono agli effetti estintivi penali. Rileva, inoltre, che con il processo verbale di constatazione del 27-10-2004 la G. di F. concludeva le proprie operazioni ispettive sollevando l'asserita omissione di fatturazione relativamente ad un obbligo di non concorrenza che la "Cirio" avrebbe contrattualmente asserito nei confronti della s.p.a. "Parmalat". Invero, da un punto di vista strettamente documentale, tale obbligo risultava assunto dalla s.p.a. "Bombril Cirio Intrnational" nei confronti della "Parmalat" con un accordo di "patto di non concorrenza" stipulato il 2-02-99.

A fronte di tale obbligo, la "Parmalat" era tenuta a corrispondere una somma di denaro di 64 miliardi. I verificatori riscontravano che nella medesima data del 2-02-99 la "Parmalat" aveva sottoscritto con la "Cirio Finanziaria" un contratto di acquisto di azioni di una società alla quale la stessa "Cirio" avrebbe conferito il proprio comparto lattiero-caseario. E', appunto, che muovendo da una serie di presupposti (patto di non concorrenza, conferimento aziendale nella "Eurolat", trasferimento pacchetto azionario nella s.p.a. "Dalmata") i militari

ritenevano che l'ipotesi concorrenziale era configurabile in capo alla "Cirio Finanziaria" che la predetta somma di 64 miliardi andava riqualificata come corrispettivo dell'obbligazione di non concorrenza assunta dalla "Cirio" nei confronti della "Parmalat". Secondo i verificatori e ripreso integralmente dall'Ufficio, risulterebbe confermato che le somme incassate dalla "Cirio", attraverso altri soggetti, sarebbe un tentativo di una realtà diversa da quella reale e che il disegno elusivo era esclusivamente finalizzato all'omesso assoggettamento ad IVA del patto di non concorrenza.

Da quanto premesso, si deduce che la richiamata somma di 64 miliardi che è giunta nelle casse della "Cirio" attraverso una serie di passaggi negoziali, in ogni caso è del tutto carente la prova della simulazione di tali negozi. Si osserva, in proposito, che le presunzioni per assurgere ad essere gravi, precise e concordanti e fornire idonei mezzi di prova, non possono consistere nel risultato possibile di una deduzione, ma devono essere la conoscenza necessaria, univoca e sicura che emerge da un procedimento logico dimostrativo fondato su fatti noti. In altre parole l'A.F., soggetto impositore cui incombeva l'onere della prova del presupposto impositivo, non ha in alcun modo (vedere controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate all'appello della "Cirio Finanziaria") dimostrato che non fosse sorta l'obbligazione finanziaria il cui adempimento aveva determinato i vari passaggi della somma tra le menzionate società. Infatti, nulla è stato osservato quanto all'assenza di riscontri nella documentazione contabile della richiamata

società "Cirio", dei finanziamenti estinti con la corresponsione della somma originariamente percepita dalla società "Bompril Cirio Intern.", quale corrispettivo del contratto stipulato con la "Parmalat".

In conclusione, si può rispondere alla descritta questione enunciando i correlati principi di diritto nei termini che seguono: una operazione economica, oltre allo scopo di ottenere vantaggi fiscali, può perseguire diversi obiettivi di natura commerciale, finanziaria, contabile ed integra gli estremi del comportamento abusivo qualora e nella misura in cui tale scopo si ponga come elemento predominante ed assorbente della transazione, tenuto conto sia della volontà delle parti implicate che nel contesto fattuale e giuridico in cui la transazione stessa viene posta in essere, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale più ove quelle operazioni possono spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta. È onere dell'Amministrazione Finanziaria, non solo prospettare il disegno elusivo a sostegno delle operate rettifiche ma, anche, le supposte modalità di manipolazione o di alterazione di schemi classici rinvenute come irragionevoli in un'anormale logica di mercato se non per pervenire a quel risultato di vantaggio fiscale così come incombe al contribuente dimostrare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che giustificano operazioni così strutturate.

Da quanto esposto in premessa, il contribuente "Cirio Finanziaria" ha dimostrato ampiamente che le presunzioni poste a fondamento della pretesa avanzata nell'atto

impositivo sono prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e di riflesso devono ritenersi non provati i fatti contestati dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, si può concludere, in base alle esposte premesse, che la sentenza impugnata merita censura e per tali motivi si accoglie l'appello della "Cirio Finanziaria" e si annulla l'avviso di rettifica parziale impugnato.


Data la complessità della materia si ritiene opportuno compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Respinge l'appello dell'Ufficio – Spese compensate.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella seduta del 9 luglio 2010.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

